

AGEVOLAZIONI

I crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica e gas

di **Debora Reverberi**



Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del **D.L. 21/2022** destinato a **contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina**, è stato **ampliato e potenziato il novero dei crediti d'imposta** a beneficio delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti **per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nei primi due trimestri del 2022**.

Per quanto riguarda **l'energia elettrica** la panoramica di bonus fruibili comprende attualmente:

- **il credito d'imposta per "imprese energivore" relativo al primo trimestre 2022**, ai sensi dell'[articolo 15 D.L. 4/2022](#);
- **il credito d'imposta per "imprese energivore" relativo al secondo trimestre 2022**, ai sensi dell'[articolo 4 D.L. 17/2022](#);
- **il nuovo credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle "imprese energivore"**, ai sensi dell'[articolo 3 D.L. 21/2022](#).

I due crediti d'imposta per **"imprese energivore"** sono destinati ai soggetti come definiti dall'articolo 3 D.M. 21.12.2017 che abbiano subito un **incremento significativo, superiore al 30%, del costo medio dell'energia elettrica per KWh, al netto delle imposte ed eventuali sussidi, rispettivamente:**

- **fra il quarto trimestre 2021 e il quarto trimestre 2019**, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa (**credito spettante in relazione al primo trimestre 2022** ai sensi dell'[articolo 15 D.L. 4/2022](#));
- **fra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre 2019**, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa (**credito spettante in relazione al secondo trimestre 2022** ai sensi dell'[articolo 4 D.L. 17/2022](#)).

Nel caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata nel secondo trimestre 2022, il requisito

di incremento significativo va valutato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione di energia elettrica.

Il credito d'imposta per "imprese energivore" spetta nelle seguenti misure:

- pari al 20% della spesa sostenuta per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre 2022, ai sensi dell'[articolo 15 D.L. 4/2022](#);
- pari al 25% della spesa sostenuta per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel secondo trimestre 2022, ai sensi dell'[articolo 4 D.L. 17/2022](#) come modificato dall'[articolo 5 D.L. 21/2022](#) che ha innalzato l'aliquota dal 20% al 25%;
- pari al 25% della spesa sostenuta per la componente energetica, prodotta e autoconsumata, nel secondo trimestre 2022 (in tal caso il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica), ai sensi dell'[articolo 4 D.L. 17/2022](#) come modificato dall'articolo 5 D.L. 21/2022 che ha innalzato l'aliquota dal 20% al 25%.

A favore delle imprese diverse dalle "imprese energivore", dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto dall'[articolo 3 D.L. 21/2022](#) un credito d'imposta in misura pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel **secondo trimestre 2022**, in caso di **incremento significativo del costo per kWh** calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, **superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 2019.

Per quanto riguarda **il gas naturale** la panoramica di bonus fruibili comprende a oggi:

- **il credito d'imposta per "imprese gasivore"** relativo al **secondo trimestre 2022**, ai sensi dell'[articolo 5 D.L. 17/2022](#);
- **il nuovo credito d'imposta per imprese diverse dalle "imprese gasivore"**, ai sensi dell'[articolo 4 D.L. 21/2022](#).

Il credito d'imposta per imprese a forte consumo di gas è destinato ai soggetti operanti in uno dei settori di cui all'allegato 1 al D.M. 541/2021, che abbiano consumato, nel **primo trimestre 2022**, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, D.M. 541/2021, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici e che abbiano subito un **incremento significativo, superiore al 30%**, del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al **primo trimestre 2022**, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), rispetto al primo trimestre dell'anno 2019.

Il credito d'imposta spetta nella misura del **20%** delle **spese sostenute per la componente gas**

naturale nel secondo trimestre 2022, ai sensi dell'[articolo 5 D.L. 17/2022](#) come modificato dall'[articolo 5 D.L. 21/2022](#) che ha **innalzato l'aliquota dal 15% al 20%**.

A favore delle **imprese diverse dalle “gasivore”**, è riconosciuto un **nuovo credito d'imposta** in misura pari al **20%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel **secondo trimestre 2022**, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, **in caso di incremento significativo del prezzo di riferimento del gas naturale**, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), **superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.

Le principali **caratteristiche dei crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale** sono similari:

- utilizzo esclusivo **in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 D. Lgs. 241/1997](#) (i crediti per “imprese energivore” e “imprese gasivore” sono utilizzabili entro il 31.12.2022) con **facoltà di cessione solo per intero** secondo le regole dei bonus edilizi, ai sensi degli [articoli 3, 4 e 9, D.L. 21/2022](#);
- **disapplicazione dei limiti generali di compensazione**;
- **irrilevanza fiscale** dei relativi contributi;
- **cumulabilità** con agevolazioni aventi a oggetto i medesimi costi, **a condizione di non superare, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, il costo sostenuto**.

Il codice tributo del credito per “imprese energivore” previsto dall'[articolo 15 D.L. 4/2022](#) per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata **nel primo trimestre 2022**, è **“6960” - anno di riferimento 2022**, istituito con la recente [risoluzione AdE 13/E/2022](#).